

DIRITTO SOCIETARIO

Al via le “società benefit”, in breve “SB”

di **Davide De Giorgi**

Con l'approvazione della c.d. **Legge di stabilità 2016** (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) il Legislatore nazionale ha introdotto anche nel nostro ordinamento la c.d. “**società benefit**”.

Tali società si caratterizzano in quanto, nell'esercizio dell'attività economica, **oltre allo scopo di dividerne gli utili**, perseguono **una o più finalità di beneficio comune**, operando in modo **responsabile, sostenibile e trasparente** nei confronti di **persone, comunità, territori e ambiente**, beni ed **attività culturali** e sociali, enti e associazioni ed **altri portatori di interesse**.

Dal **1 gennaio 2016** dunque, viene consentita anche nel nostro ordinamento la diffusione di quelle **società** che nell'esercizio della loro attività economica abbiano **anche l'obiettivo di migliorare l'ambiente naturale e sociale** nel quale operano, utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive.

Tali **finalità, indicate specificatamente** nell'ambito delle attività dell'**oggetto sociale**, devono essere perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, dall'altro, l'effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti. Le finalità “*benefit*” possono essere **perseguite** da ciascuna delle **società** di cui al **libro V, titoli V e VI, del codice civile**, nel rispetto della relativa disciplina.

L'art. 1, comma 378, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, contiene alcune **definizioni**, di seguito riportate:

1. “**beneficio comune**”: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società *benefit*, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;
2. “**altri portatori di interesse**”: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;
3. “**standard di valutazione esterno**”: modalità e criteri di cui all'allegato 4, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società *benefit* in termini di beneficio comune;
4. “**aree di valutazione**”: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

Come previsto dai commi successivi, le **società diverse** dalle società *benefit*, qualora **intendano**

perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo, e a registrare tali modifiche nel registro delle imprese. Le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 c.c..

Per la **società benefit** che abbia indicato nell'atto costitutivo o nello statuto le finalità di beneficio comune che intende perseguire è riconosciuta la facoltà di introdurre, **accanto alla denominazione sociale**, le parole: "società *benefit*" o l'**abbreviazione**: "**SB**", e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

Dal punto di vista dei **doveri** e delle **responsabilità** poste in capo agli **amministratori** viene previsto un dovere di amministrazione "bilanciato" in modo da considerare equamente l'interesse dei soci, l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un effetto e il perseguimento delle finalità di beneficio comune, e a tale scopo, la SB deve individuare il **soggetto** o i soggetti **responsabili** a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento del beneficio comune.

In caso di inadempimento degli obblighi di "bilanciamento", per espressa previsione, si applica quanto disposto dal civilisticamente in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

In tema di **trasparenza** dell'operato della società *benefit*, viene previsto che:

1. la "**SB**" che è tenuta a **redigere annualmente** una **relazione** concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: la **descrizione degli obiettivi specifici**, delle **modalità** e delle **azioni** attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
2. la **valutazione dell'impatto generato** utilizzando uno *standard* di valutazione esterno e che comprende specifiche aree di valutazione;
3. una **specifica sezione dedicata** alla descrizione dei **nuovi obiettivi** che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La **relazione annuale** è **pubblicata** nel **sito internet** della società, consentendo che, a tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possano essere omessi.

Infine, il Legislatore affida all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di vigilare sull'operato delle società *benefit* e in particolare nei confronti di quelle che, senza giustificato motivo e in modo reiterato, non perseguano le finalità di beneficio comune. Nei confronti di tali società infatti, **possono esser applicate** le disposizioni vigenti in materia di **pubblicità ingannevole** (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145) e le disposizioni del codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), tra le quali quelle in materia di **pratiche commerciali sleali**.